



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03835 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 385 del 21 novembre 2024)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato l'interrogante torna su un tema, quello della validità della cd. "sindrome da alienazione parentale", di cui sia la giurisprudenza che il Legislatore si sono già ampiamente occupati, formulando quesiti specifici in ordine alle eventuali iniziative, di varia natura, intraprese o programmate per impedire che gli uffici giudiziari ed i consulenti tecnici di cui essi si avvalgono abbandonino qualsiasi riferimento a siffatta teoria, priva di basi scientifiche.

A questo proposito pare innanzitutto opportuno premettere che l'Istituto Superiore di Sanità, interpellato dal Ministero della salute, ha segnalato che la locuzione "Sindrome da alienazione parentale" non compare nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM 5 (pubblicato nel 2013), documento – questo - che rappresenta il *gold standard* internazionale della diagnosi dei disturbi mentali.

Ed invero, la proposta di Bernet (Bemet W. Parental alienation disorder and DSM-V. American Journal of Family Therapy 2008;36:349-66) al *working committee* del DSM-5 di inserire la categoria Parental Alienation Disorder (PAS) non è stata accolta, in quanto si è ritenuto che l'esclusione e l'alienazione di un genitore non corrispondesse ad una sindrome né ad un disturbo psichico individuale definito, ma piuttosto ad un disturbo relazionale tra più soggetti, ossia ad una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il

figlio/la figlia, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio contributo, che può variare da caso a caso.

Tale orientamento della comunità scientifica internazionale è rimasto immutato negli anni, sicché detta teoria continua a non essere accettata come disturbo mentale in alcun sistema diagnostico.

In particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità si è rifiutata di includerla nella ICD (<https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/parental-alienation>). E' stata, inoltre, severamente criticata nel 2023 da un rapporto speciale dello *United Nations' Human Rights Council*, che approfondisce l'argomento definendolo uno "pseudo-concetto" e raccomandando agli Stati membri di proibirne l'utilizzo nei processi.

Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella nota pronuncia n. 9691 del 2022 cui fa riferimento lo stesso interrogante, ha chiarito che compete all'autorità giudiziaria l'accertamento puntuale, attraverso i comuni mezzi di prova, di eventuali comportamenti di un genitore volti all'allontanamento, morale e materiale, del figlio dall'altro genitore, e ciò a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta teoria.

Del resto, già con le pronunce n. 13274/2019 e n. 13217/2021 la Corte di legittimità aveva statuito, in sintesi: 1) la censurabilità di una adesione *acritica* alla diagnosi di alienazione parentale del CTU, poiché, in caso di risultanze peritali discordanti o non coincidenti con la letteratura scientifica sul tema, il giudice deve valutare in concreto i rilievi sulla "PAS" anche sulla base di proprie competenze, traendo spunto pure dall'audizione del minore; 2) la non condivisibilità di valutazioni (c.d. *tatertyp*) volte a configurare una sorta di colpa d'autore, dovendosi invece effettuare un vaglio più ampio ed equilibrato, volto a considerare "*ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre, nell'ambito di un equilibrato rapporto con il padre, e che soprattutto valorizzasse il positivo legame di accudimento intrattenuto con la figlia*" (cfr. Cass. civ. n. 13217/21); 3) la necessaria ponderazione, in ogni caso, dell'eventuale lesione dell'interesse del

minore, posto che l'affido super-esclusivo ad un genitore può produrre sul figlio gravi conseguenze, col rischio di effetti ancor più pregiudizievoli di quelli che si intende scongiurare.

Del recepimento di tali precetti si è poi fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo art. 473 *bis*.25 c.p.c. ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.

Inoltre, con gli articoli 473-*bis*.4, 473-*bis*.5 e 473-*bis*.6 c.p.c. il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (art.473-*bis*.6 c.p.c.), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.

Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (artt. 473-*bis*.40 e ss. c.p.c.), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle

parti siano *"dotati di competenze specifiche in materia"* (art. 473-bis.44, comma 1, c.p.c.); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti *"tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere"*; infine, l'articolo 473-bis.45 c.p.c. disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.

Pertanto, alla luce del quadro appena esposto in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo intervento normativo sul tema indicato dall'interrogante.

Quanto poi all'attività di monitoraggio sull'applicazione di tale normativa, pure auspicata dall'interrogante, basti rammentare che – come noto - il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato Generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, come previsto dalla legge.

In particolare, l'art. 7 legge n. 1311 del 1962, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia prevede che *"il Capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti"*, aggiungendo, al terzo comma, che *"il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari"*.

Il successivo art. 10 dispone, poi, che *"se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il Capo dell'Ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare"*.

Ora, è implicito nel tenore delle disposizioni appena richiamate che in sede di ispezione ordinaria l'Ispettorato Generale accerti la regolarità e la conformità alle

norme vigenti, ivi comprese quelle sopra richiamate, di tutti i “servizi” svolti dagli uffici giudiziari.

Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell’andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati, essi devono segnalarla al Capo dell’Ispettorato con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (cfr. art. 10 legge n. 1311 del 1962).

Ciò non toglie, comunque, che il Ministro, nell’esercizio dei suoi poteri di “alta vigilanza” ex citato art. 13 del Regio Decreto Legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possa delegare all’Ispettorato Generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.

A ciò si aggiunga che l’Ispettorato Generale, nell’ambito della sua attività cd. “interna”, è ordinariamente destinatario di notizie di potenziale interesse disciplinare, acquisite attraverso molteplici veicoli: oltre alle eventuali segnalazioni degli ispettori incaricati delle verifiche ispettive presso gli uffici giudiziari, si considerino ancora le segnalazioni dei Capi degli uffici giudiziari, gli esposti di privati cittadini o quelli di organi di informazione.

Il sistema congeniato dal Legislatore appare, dunque, già adeguatamente strutturato per rilevare eventuali criticità, nei limiti – si intende – in cui esse si siano tradotte in provvedimenti abnormi ossia in soluzioni giuridicamente non plausibili, nell’applicazione di qualsivoglia normativa, senza necessità di immaginare un sistema di monitoraggio specifico per il genere di casi di cui all’atto di sindacato ispettivo in oggetto.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)